

REGOLAMENTO CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

**(Approvato con atto di C.C. n.66 del 03.07.2000
Modificato con atto di C.C. n. 13 del 23.03.2009)**

Art. 1
Istituzione e funzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Comunale, il Consigliere straniero aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini stranieri, maggiorenni, alla data della consultazione, non appartenenti alla Comunità Europea e residenti nel territorio del Comune di Maiolati Spontini.
2. Il numero dei Consiglieri stranieri aggiunti é determinato in numero di 1 (uno).
Il Consigliere straniero aggiunto interviene nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale con pari dignità dei consiglieri eletti.
3. Non viene nominato per alcuna Commissione Consiliare permanente, ma può partecipare a qualsiasi loro seduta senza concorrere a determinare il numero legale.
4. É convocato regolarmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
5. Ha il diritto di parola in Consiglio Comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto del regolamento consiliare, ma non ha il diritto di voto.
6. Ha gli stessi diritti del Consigliere comunale per quanto attiene all'iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. Ha analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento che esercita nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale. Ha, inoltre diritto di ottenere dal Segretario Generale e dagli altri funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e la documentazione relative agli argomenti trattati in Consiglio Comunale.

Art. 2
Presentazione delle candidature

1. La candidatura alla carica di Consigliere Comunale straniero aggiunto deve essere presentata da un numero di elettori non inferiore al 5% dei cittadini extracomunitari residenti a Maiolati Spontini arrotondato all'unità superiore.
2. Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura.

3. Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte su appositi moduli riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, residenza dei sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate a norma di legge. I candidati non possono controfirmare la propria candidatura. Ogni cittadino straniero residente può controfirmare un solo elenco.
4. Le candidature debbono essere presentate almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3

Durata in carica

1. Il Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.
2. In caso di dimissioni o di acquisto della cittadinanza italiana, durante il corso del mandato, subentrerà al suo posto il candidato risultato primo dei non eletti, che rimarrà in carica fino allo scadere naturale del Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui il Consigliere straniero in carica rassegni le dimissioni o acquisti la cittadinanza italiana, e non esista un candidato risultato primo dei non eletti, lo stesso rimarrà in carica sino alla prima tornata elettorale utile (elezioni politiche, amministrative o referendarie).

Art. 4

Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto tutti i cittadini extracomunitari residenti nel comune di Maiolati Spontini che:
 - a) hanno compiuto il 18° anno di età;
 - b) non si trovano in alcuna delle cause ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 5

Elettorale passivo

1. Possono essere eletti alla carica di Consigliere Straniero Aggiunto i cittadini extracomunitari che:

- a) hanno compiuto il 18° anno di età;
- b) siano residenti nel Comune di Maiolati Spontini da almeno tre anni;
- c) non abbiano riportato condanne penali ostantive alla elezione alla carica di Consigliere Comunale, durante l'intero soggiorno sul territorio italiano;
- d) non siano in possesso della cittadinanza italiana;

Art. 6

Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione

1. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio Comunale di Maiolati Spontini, previa istituzione di un apposito seggio elettorale. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente, di due scrutatori e di un segretario per il funzionamento di detto seggio. I componenti del seggio possono essere scelti anche tra i presentatori delle liste. Dell'elezione del Consigliere straniero aggiunto verrà data notizia mediante pubblico manifesto, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 7

Operazioni di voto e scrutinio

1. Ad ogni cittadino straniero, iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto, verrà assegnato un numero individuale e verrà recapitato a domicilio il certificato elettorale riportante nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, la specifica del sesso e il numero assegnato nell'elenco appositamente predisposto, nonché l'indicazione del seggio in cui potrà esprimere il voto.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità orarie di quelle delle elezioni amministrative.
3. L'elettore dovrà esibire al seggio sia il documento elettorale individuale, sia un documento di riconoscimento valido.
4. Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli estremi del documento stesso. Chi si presenterà senza il documento comprovante l'identità, potrà accedere alle operazioni di voto previo riconoscimento

da parte di uno dei componenti del seggio. Chi non esibisce i documenti richiesti e non viene riconosciuto, non potrà accedere alle operazioni di voto.

5. Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione di una croce sul nome di uno dei candidati prestampati sulla scheda.
6. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza pena l'annullamento del voto.
7. Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio stesso.
8. Risulta eletto il candidato che avrà ricevuto più voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Art. 8

Comunicazione della votazione

1. Al termine di tutte le operazioni elettorali il Presidente del seggio comunicherà al Sindaco il risultato della elezione con il nominativo del Consigliere straniero aggiunto risultato eletto.
2. Allo stesso il Presidente del Consiglio Comunale invierà tutte le comunicazioni riguardanti i lavori del Consiglio Comunale, analogamente a quanto avviene per gli altri Consiglieri.

Art. 9

Spese

1. Per tutte le altre questioni che si possono presentare nel corso delle votazioni, si farà riferimento alle regole previste per i seggi italiani.
2. Le spese per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto, nonché quelle relative al gettone di presenza e rimborso spese per partecipazione ad iniziative e manifestazioni, faranno carico ai capitoli di bilancio degli Istituti di Partecipazione.

Art. 10

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, l'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene entro la prima tornata elettorale utile dall'adozione del presente regolamento.
2. Il Consigliere straniero aggiunto resterà in carica per la restante parte del mandato del Consiglio Comunale in carica.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.